

5° *Per l'Argentina* (946): tutte le navi d'oltremare e quelle di cabotaggio superiori alle 500 tonnellate di registro sono obbligate a servirsi del pilota, fatta eccezione per ogni nave comandata da capitano o pilota (*d'altura*) argentino nelle acque del Rio de la Plata e nei porti nazionali dell'Atlantico. Non si discosta di molto da tali franchigie il sistema di far pagare alle navi da guerra soltanto il quarto delle mercedi regolamentari e di far godere tutte le navi della matricola nazionale di uno sconto del 20 % sulle tariffe stabilite dai regolamenti.

6° *Per la Finlandia*: l'art. 2 del decreto 1° giugno 1922 esenta le navi finlandesi che trafficano nelle acque nazionali e quelle di un determinato tonnello che trasportano all'estero prodotti nazionali (947).

7° *Per l'Inghilterra* (948): la sect. 59, cap. 125, anno 6° di Giorgio IV, esentava le navi che navigassero in date zone, o toccassero certi porti ed appartenessero a determinate categorie di persone, o fossero destinate ad un commercio previsto o al trasporto di particolari carichi per determinati viaggi, ov-

« La commissione d'esame si riunirà ogni tre mesi. Il direttore della circoscrizione marittima ne fissa la data nella prima quindicina di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno ». Art. III: « Durante tutto il tempo che si trovano nella zona di pilotaggio di Marsiglia, le navi i cui capitani sono provvisti della licenza di capitano-pilota di detto porto devono mostrare:

« 1° Di giorno: un vessillo nero di 50 centimetri di diametro issato al disotto della passerella all'altezza del fuoco di testa davanti e molto apparente;

« 2° Di notte: un fanale rosso visibile ad una distanza di almeno due miglia, issato alla medesima altezza ed al medesimo posto del segnale di giorno ».

« In mancanza da parte loro di essersi conformate a queste prescrizioni, le dette navi sono tenute a pagare i diritti di pilotaggio se i piloti pratici le si sono accostati o hanno manovrato per accostarle ». Art. IV: « Il capitano non munito della licenza di capitano-pilota, prevista al presente regolamento, che isserà tuttavia uno dei segnali menzionati al suddetto art. 3, sarà tenuto a pagare le tasse d'entrata o di uscita fissate dall'art. 14 del regolamento locale della stazione di pilotaggio di Marsiglia, senza pregiudizio delle azioni di cui potrebbe essere oggetto ».

(946) V. J. CARLOMAGNO, *loc. cit.*

(947) V. retro, § 74. Per le esenzioni in Norvegia v. retro, § 73.

(948) Cfr. GRAY HILL, *mon. cit.*